

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZ. I – R.G. N. 11/2013 – GIUDICE LA DOTT.SSA MAZZOLETTI

Nella causa di

Angelo Verdi, (C.F. ---), nato a Milano il 4 marzo 1945, ivi residente in Via Bigli n. 55, elettivamente domiciliato in Milano, Via Torino n. 11, presso lo studio del dott. Andrea Sacco (C.F. ---) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente atto.

Il resistente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio al numero di *fax* ---, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ---.

- resistente -

promossa da

Alfa S.r.l., con la dott.ssa Michela Manente.

- ricorrente -

o _ o _ o

COMPARSA DI RISPOSTA EX ART. 702-BIS, 4° COMMA, COD. PROC. CIV.

NELL'INTERESSE DEL SIGNOR ANGELO VERDI

1. PREMESSA

Con ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ. la società Alfa S.r.l. (d'ora in poi, "**Alfa**", ovvero la "**Ricorrente**") ha convenuto, avanti al Tribunale di Milano, il signor Angelo Verdi (nel seguito, il signor "**Verdi**", ovvero il "**Resistente**"), asserendo l'inadempimento di quest'ultimo al contratto preliminare in data 30 aprile 2010, con il quale l'esponente si era reso disponibile ad acquistare da Alfa le quote

rappresentanti il 40% del capitale sociale di Beta S.r.l. (nel seguito, "**Beta**"), al prezzo di Euro 4.000,00 (cfr. avv. doc. 2).

Su tale assunto, Alfa ha chiesto all'On.le Tribunale adito, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e nelle forme del rito sommario di cognizione, di *"trasferire al signor Angelo Verdi la proprietà delle quote di Beta S.r.l., di nominali Euro 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale della stessa, detenute da Alfa S.r.l. e pertanto condannare Angelo Verdi a corrispondere ad Alfa S.r.l. la somma di Euro 2.000,00, quale corrispettivo della cessione delle quote oggetto di trasferimento, oltre a rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo"* (cfr. avv. ricorso, pag. 6).

Il Giudice designato, dott.ssa Mazzoletti, con decreto in data 4 aprile 2013, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29 maggio 2013, assegnando a parte resistente termine sino al 17 maggio 2013 per il deposito della comparsa di costituzione.

Il ricorso avversario, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato alla comparente in data 8 aprile 2013.

Con il presente atto, il signor Angelo Verdi si costituisce in giudizio ed espone quanto segue.

o _ o _ o

2. IN VIA PRELIMINARE: L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Prima di esaminare il merito del ricorso avversario, occorre richiamare l'attenzione dell'Ill.mo Signor Giudice sulla circostanza che sussiste **l'incompetenza del Tribunale di Milano** a decidere la presente

controversia, poiché è presente nello statuto di Beta la **clausola compromissoria** che prevede la devoluzione alla cognizione di un collegio di tre arbitri di "*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi all'oggetto sociale*" (cfr. **ns. doc. 1**, in particolare art. 12).

Ora, non è revocabile in dubbio che la presente controversia rientri esattamente fra quelle previste nella predetta clausola: in particolare, ne sussistono sia il requisito soggettivo ("*controversia tra i soci*"), sia quello oggettivo ("*controversia ... che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi all'oggetto sociale*").

Ne consegue, all'evidenza, l'incompetenza dell'adito Tribunale di Milano a decidere sulle domande formulate da Alfa.

o _ o _ o

3. INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA PRETESA AVVERSAIA

A prescindere dall'eccezione di incompetenza sopra svolta, di carattere impediente, rileviamo in ogni caso che la pretesa avversaria è basata su **allegazioni parziali e fuorvianti** e, pertanto, l'azione svolta da Alfa risulta **destituita di qualsivoglia fondamento**.

La Ricorrente ben si guarda, infatti, dal menzionare che il contratto preliminare in data 30 aprile 2010, di cui pretenderebbe l'adempimento, si inserisce in un ben più ampio contesto di rapporti contrattuali, funzionalmente collegati, esistenti fra Alfa, il signor Verdi e le società da quest'ultimo partecipate.

È opportuno anzitutto riferire che il signor Verdi detiene quote partecipative di numerose aziende medio-piccole, operanti nella

Provincia di Monza e Brianza, tutte attive nel settore dell'impiantistica termica e idraulica.

Fra tali società rientrano, per quanto qui di rilievo, Beta – le cui quote sono oggetto del contratto preliminare per cui è causa – e Gamma S.r.l., società della quale il signor Verdi detiene il 75% del capitale sociale (nel seguito, "**Gamma**"; cfr. **ns. doc. 2**).

L'esponente, al fine di realizzare un'efficace integrazione e riorganizzazione delle aziende facenti parte del settore, ha intessuto una complessa serie di rapporti commerciali con altre società operative nel medesimo ambito economico, industriale e territoriale.

In particolare, il signor Verdi ha preso contatti, oltre che con Alfa, anche con Delta S.r.l. (nel seguito, "**Delta**"; cfr. **ns. doc. 3**) e, dopo aver ponderato le offerte ricevute dalle predette società, si è determinato a convenire con Alfa:

(i) la cessione da parte della Ricorrente delle quote rappresentanti il 40% del capitale sociale di Beta, oggetto del contratto preliminare di cui è causa;

(ii) nonché l'esecuzione da parte di Gamma in favore di Alfa di lavori di sostituzione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento dello stabilimento di Alfa sito in Monza (cfr. **ns. doc. 4**). Lavori regolarmente effettuati.

Con particolare riferimento al contratto da ultimo citato, va precisato che Alfa, in spregio alle sue obbligazioni contrattuali, non ha mai pagato a Gamma il corrispettivo dei lavori eseguiti da quest'ultima (cfr. **ns. doc. 5**).

E allora, stante lo stringente **collegamento funzionale o negoziale** fra le descritte convenzioni contrattuali stipulate fra le parti, l'**inadempimento ingiustificato di Alfa** alle sue obbligazioni di pagamento in favore di Gamma ha determinato l'irrimediabile **caducazione dell'intero assetto negoziale** stabilito fra l'esponente e Alfa.

I predetti contratti sono, infatti, **espressione di una volontà negoziale unitaria e inscindibile**.

Ciò che, secondo unanime giurisprudenza, caratterizza il c.d. "collegamento negoziale" fra due o più convenzioni contrattuali: *"Affinché possa configurarsi un **collegamento negoziale in senso tecnico**, che impone la **considerazione unitaria della fattispecie**, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale"* (così, Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; il grassetto e la sottolineatura sono nostri, n.d.r.).

Di conseguenza, **"le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro"** (così, Cass. 4 marzo 2010, n. 5195; il grassetto e la sottolineatura sono nostri, n.d.r.), e ciò in considerazione del

coordinamento che le parti hanno voluto sancire mediante la stipulazione di contratti fra loro collegati.

Proprio quanto avvenuto nel caso di specie.

È del tutto legittimo, quindi, il rifiuto da parte del signor Verdi della stipulazione del contratto definitivo di cessione delle quote di Alfa.

Ne consegue l'**assoluta infondatezza dell'azione avversaria** che, quindi, dovrà essere **integralmente respinta**.

° _ ° _ °

4. **IL DIRITTO DEL SIGNOR VERDI AL RISARCIMENTO DEI DANNI**

L'inadempimento di Alfa alle sue obbligazioni di pagamento in favore di Gamma e il conseguente "naufragio" dell'esecuzione degli accordi commerciali raggiunti fra la Ricorrente e il signor Verdi hanno comportato per l'esponente un **ingente danno economico**, da quantificarsi in corso di causa mediante apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio.

È evidente che gli impegni commerciali assunti da Alfa e dal signor Verdi, la cui caducazione – si è visto – è dipesa unicamente da un **comportamento illegittimo e ingiustificato di Alfa**, ha causato al Resistente una perdita pari sia all'utilità che l'esponente avrebbe conseguito se l'intera operazione convenuta con Alfa fosse giunta a completamento, sia all'incremento patrimoniale di cui il signor Verdi avrebbe beneficiato qualora avesse concluso l'intera operazione con Delta anziché con Alfa.

° _ ° _ °

5. **LA NECESSARIA CONVERSIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO NELLE
FORME DEL RITO ORDINARIO**

La complessità delle questioni poste a fondamento della presente controversia, nonché la necessità di disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio ai fini della quantificazione del danno patito dal Resistente, **rendono inapplicabile**, nella specie, il **rito sommario di cognizione** di cui agli artt. 702-*bis* ss. cod. proc. civ. (**Nota 1**).

° _ ° _ °

Tutto quanto sopra premesso, il signor **Angelo Verdi**, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare

1. **Accertare e dichiarare** l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore di un collegio di tre arbitri, per le ragioni di cui in narrativa.
2. In subordine, **accertato** che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, **fissare**, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.

Nel merito

3. **Respingere** le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.

Nota 1) Nel senso dell'inapplicabilità del rito sommario di cognizione a controversie che richiedono accertamenti istruttori prevedibilmente lunghi e complessi, si veda Trib. Taranto, 2 marzo 2010, in *dejure.giuffre.it*.

In via riconvenzionale

4. Condannare Alfa S.r.l. al risarcimento dei danni subiti dalla resistente, da quantificarsi mediante apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio.

In via istruttoria

5. Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare l'entità del danno patito dal signor Angelo Verdi a seguito dell'inadempimento di Alfa S.r.l. al contratto stipulato con Gamma S.r.l. che ha causato la caducazione dell'intero assetto negoziale pattuito fra le parti del presente giudizio.

In ogni caso

6. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
7. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che la presente comparsa di risposta contiene domanda riconvenzionale di valore indeterminato e che pertanto verrà versato un contributo unificato di Euro ---.

Si producono, oltre al ricorso e al decreto di fissazione di udienza ritualmente notificati, i seguenti documenti:

1. Statuto di Beta S.r.l.
2. Visura societaria di Gamma S.r.l.

3. Scambio di *email* tra Alfa S.r.l. e Delta S.r.l. del febbraio 2011.
4. Contratto di appalto di lavori relativi allo stabilimento di Alfa S.r.l. sito in Monza in data 11 marzo 2010.
5. Copia fattura emessa da Gamma S.r.l. in data 15 maggio 2010, con scadenza 60 giorni, pe Euro 2.500,00.

Milano, 16 maggio 2013

dott. Andrea Sacco

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Angelo Verdi, (C.F.---), nato a Milano il 4 marzo 1945, ivi residente in Via Bigli n. 55 - informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - delega il dott. Andrea Sacco (C.F.---), a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado successivi, anche di esecuzione, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi compreso il potere di conciliare e/o transigere la controversia, di rilasciare quietanze, di chiamare terzi in causa e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di nominare procuratori in sua vece, ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in Milano, via Torino n. 11.

È autentica